

17/07/2026

**Associazione
Amici del Po**

**via Signorini n. 6
15033 Casale Monferrato (AL)**

**tel. n. 349 8393726
Cod. Fisc. 91005780068**



In data 10 luglio 2026, alle ore 21, si è riunita presso la sede dell' Associazione in viale Morozzo San Michele n.3 – Casale Monferrato , l'Associazione Amici del Po per discutere sul seguente ordine del giorno :

- 4) saluto del Presidente
- 5) modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore
- 6) Varie ed eventuali .

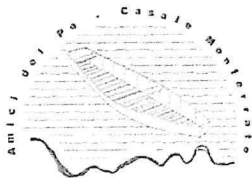
A norma dell'art. 9 dello statuto sociale , assume la presidenza il Presidente dell' Associazione , Signor Massimo Sarzano che , constatato che sono presenti n. 40 soci aventi diritto al voto su n.50 soci iscritti all'Associazione ,dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione ai sensi dell'art.9 , e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la signora Cinzia Rinco .

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno .

- 3) Il Presidente saluta i presenti e aggiorna i soci degli ultimi avvenimenti ad eventi sociali .
- 4) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore .

Il Presidente informa i presenti che è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore .

In quanto il 02/07/2026 l'ufficio Piemonte Runtis in risposta alla nostra domanda d' iscrizione riscontrava alcune criticità sullo statuto



Associazione Amici del Po - Casale Monferrato

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di ottenere la tipologia di APS.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, per alzata di mano, all'unanimità dei soci presenti, senza astenuti o contrari delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dell'imposta di bollo (ex art.82, C5 del Codice del Terzo settore) ma è esente all'imposta di registro.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22.15.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO VEBALIZZANTE

Rino Cuzp

Via Signorini 6
15033 CASALE M.to (AL)
Tel. 349 8393726
C.F. 91005780068

REGISTRATO PRESSO U.
CASALE M.TO - DP ALESSANDRIA
IN DATA 17/07/26 N° 153 SERIE 3
ESATTI € ESENTE
IMPOSTA ASSOLTA PER ANNI

[Signature]
FUNZIONARIO
MARCO MORANINO



AMICI DEL PO CASALE - APS

Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. E' costituita un'associazione, denominata "Amici del Po Casale - Associazione di promozione sociale" abbreviabile in "Amici del Po Casale APS. L'indicazione Associazione di Promozione Sociale, o l'acronimo APS, verranno utilizzati negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione al pubblico.
2. L'Associazione ha sede in Casale Monferrato (AL).
3. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e può essere sciolta a norma del presente statuto.

Ruco Guzzi

Art. 2 - SCOPI, FINALITA' E ATTIVITA'

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale in ambito culturale e di valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale e culturale legato al Fiume Po.
2. L'Associazione intende perseguire le proprie finalità mediante lo svolgimento, in via prevalente, di attività di interesse generale aventi ad oggetto:
 - a. Lettera f): Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
 - b. Lettera i): Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - c. Lettera e): Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo.
3. L'Associazione può svolgere anche attività secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e nei limiti fissati dalle norme in vigore e sulla base delle decisioni assunte al riguardo dal Consiglio Direttivo.
4. L'Associazione, per il perseguimento delle proprie finalità, può gestire direttamente iniziative, attività e servizi e può collaborare con soggetti pubblici e privati, anche in regime convenzionale.
5. L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Lo spirito costitutivo fondante e le modalità con le quali cerca di espletare le sue attività primarie intendono ispirarsi ad armonia, concordia, solidarietà, partecipazione disinteressata, coordinamento virtuoso di tutti i suoi componenti e partecipanti, scevro da ogni interferenza individualistica e personalistica.



Art. 3 - RISORSE ECONOMICHE

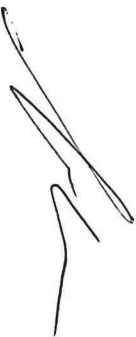
1. Le risorse economiche della Associazione potranno derivare da:
 - a. quote sociali;
 - b. contributi dei soci;
 - c. sovvenzioni, contributi, lasciti o donazioni da parte di persone fisiche, enti pubblici e privati con o senza personalità giuridica, società, ecc.
 - d. rimborsi, corrispettivi o proventi derivanti dall'attività dell'Associazione stessa;

- e. qualsiasi altra entrata derivante dalle attività di interesse generale, dalle attività secondarie e strumentali e dalle attività di raccolta fondi, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme sugli enti del terzo settore.
2. I versamenti associativi sono a fondo perduto; in nessun caso, neanche in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di recesso o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.
3. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione.
4. Le quote sociali sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Art. 4 - ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale dell'Associazione va dal 1 gennaio al 31 dicembre.
2. Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, termine prorogabile fino a 180 giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario, l'Assemblea approva il bilancio di esercizio o il rendiconto di cassa composti da tutti i documenti nel rispetto della normativa in vigore e predisposti secondo la stessa.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle dell'art. 5 CTS.
4. E' fatto divieto di distribuire, a qualsiasi titolo, ed anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.
5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere reinvestiti esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale.

Art. 5 - ASSOCIATI

- 
1. Il numero degli associati è illimitato.
 2. Possono essere associate tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.
 3. L'ammissione ad associato è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulla domanda di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni. Il rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato e comunicato agli interessati che, entro 60 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, possono proporre ricorso all'Assemblea ordinaria degli associati; l'Assemblea, in tal caso, si pronuncerà in occasione della sua prima convocazione utile.
 4. Gli associati devono versare una quota associativa annuale il cui importo viene stabilito, per ogni esercizio sociale, dal Consiglio Direttivo.
 5. Lo status di associato non è trasmissibile né per atto tra vivi né *mortis causa*.

Art. 6 - PERDITA DELLO STATUS DI ASSOCIATO

- 
1. La qualifica di associato si perde per recesso, per decadenza, per esclusione o per decesso.
 2. Il recesso ha effetto dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione.
 3. L'associato che nei termini previsti non versa la quota associativa annuale decade automaticamente.
 4. L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione dell'addebito e acquisizione delle eventuali giustificazioni, per:
 - a. comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione;
 - b. gravi violazioni di quanto previsto dal presente statuto, dai regolamenti associativi e dai deliberati degli organi sociali.
 5. L'associato escluso può proporre, entro 60 gg dalla relativa comunicazione, ricorso all'Assemblea. L'assemblea, in tal caso, si pronuncerà in occasione della sua prima convocazione utile.
 6. I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi dell'associato deceduto non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 7 - DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno l'obbligo di:
 - a. osservare il presente statuto, i regolamenti associativi e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - b. mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e degli altri associati;
 - c. versare la quota associativa annuale.
2. Gli associati hanno diritto di:
 - a. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b. partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - c. accedere alle cariche associative;
 - d. esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare al consiglio direttivo che deve garantire la relativa risposta entro giorni sessanta, con consultazione presso la sede dell'ente.
3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, sul patrimonio dell'associazione, né sui beni di proprietà dell'Associazione.

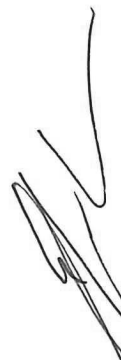
Art. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea dei Soci
 - b. il Consiglio Direttivo
 - c. il Presidente
 - d. il Segretario
 - e. il Tesoriere
 - f. il Collegio dei Probiviri
 - g. l'Organo di controllo, ove istituito
 - h. l'Organo di Revisione, ove istituito.
2. Le cariche sociali sono riservate agli associati, con esclusione di quelle relative all'Organo di Controllo e all'Organo di Revisione.
3. Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute e necessarie allo svolgimento del mandato, e con esclusione di quelle relative all'Organo di Controllo e all'Organo di Revisione per le quali può essere attribuito un compenso.

Art. 9 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
2. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'anno precedente.
3. Le assemblee sono convocate su richiesta di almeno un decimo dei soci, quando lo richieda la metà più uno del Consiglio Direttivo o per autonoma decisione del Presidente.
4. La convocazione, con il relativo ordine del giorno avviene con apposito avviso personale effettuato a mezzo lettera o altra comunicazione equipollente (fax, telegramma, posta elettronica o whatsapp/mezzi di comunicazione simili) da inviarsi almeno 8 giorni prima, o avviso pubblicato fuori dalla sede sociale almeno 10 giorni prima dell'assemblea. La seconda convocazione deve avere un orario di almeno 24 ore successivo a quello della prima convocazione.
5. Le deliberazioni assembleari obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
6. Ogni associato può intervenire in assemblea, anche con presenza tramite video conferenza, ed ha diritto di voto; può farsi rappresentare in assemblea con delega scritta da un altro socio.

Rug Cuzp



7. L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, e in seconda convocazione è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
8. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati, e in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno 1/3 degli associati.
9. Le assemblee ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti o rappresentati.
Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
10. L'assemblea ordinaria:
 - a. definisce il numero ed elegge e revoca i membri del Consiglio direttivo;
 - b. elegge e revoca l'Organo di Controllo e/o il revisore dei conti e ne determina l'eventuale compenso;
 - c. delibera sul programma di attività dell'associazione;
 - d. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - e. approva il bilancio o rendiconto;
 - f. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g. decide sui ricorsi degli aspiranti associati non ammessi e degli associati esclusi;
 - h. delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell'assemblea straordinaria.
11. L'assemblea straordinaria:
 - a. delibera sulle modifiche statutarie;
 - b. delibera sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale.

Art. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

4. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ed un numero massimo di undici membri ed è eletto dall'Assemblea degli associati al proprio interno. L'Assemblea degli associati può eleggere contemporaneamente fino a due Consiglieri supplenti determinandone l'ordine.
5. Il Consiglio Direttivo nel proprio seno elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere; può inoltre attribuire a determinati membri particolari funzioni.
6. I membri eletti hanno diritto ad un solo voto; non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.
7. Sono ammesse a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto e su espressa chiamata del Consiglio Direttivo o del Presidente, le persone ritenute utili per competenza o compiti amministrativi o comunque ritenute utili agli scopi dell'Associazione.
8. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
9. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.
10. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione.
11. Per casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica o a mezzo posta elettronica da farsi almeno 48 ore prima della riunione.
12. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri; le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I consiglieri possono essere presente anche in video collegamento.
13. Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.
14. A titolo esemplificativo e non esaustivo il Consiglio Direttivo:



Ruoco

- a. elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario;
 - b. delibera sulle richieste di adesione all'Associazione;
 - c. delibera sulla esclusione degli associati ai sensi dell'art. 7 comma 4;
 - d. determina la quota associativa annuale;
 - e. adotta i regolamenti associativi che non sono riservati alla competenza della Assemblea;
 - f. predispone il bilancio da sottoporre alla approvazione della Assemblea, dotandolo di tutta la documentazione richiesta dalle norme;
 - g. documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 2 comma 3;
 - h. può istituire commissioni di lavoro per lo sviluppo di specifici programmi e ne nomina i coordinatori.
15. Il Consiglio Direttivo può delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, a Soci nonché a terzi, determinando, occorrendo, i limiti di tali deleghe
16. La carica di membro del Consiglio direttivo cessa per:
- a. dimissioni;
 - b. decesso;
 - c. mancata partecipazione ad almeno tre consigli consecutivi o per almeno sei mesi, senza giustificato motivo (malattia, grave impedimento, ecc.).
17. I Consiglieri supplenti sono chiamati, seguendo l'ordine di elezione, dal Consiglio direttivo a sostituire i Consiglieri che vengono a cessare per una qualsiasi causa e restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio.
18. Qualora non vi siano Consiglieri supplenti, il Consiglio convoca l' Assemblea per la elezione del Consigliere o dei Consiglieri da sostituire; i sostituti così eletti restano in carica fino alla scadenza dell'organo.
19. Se durante il mandato viene meno la metà più uno dei Consiglieri inizialmente eletti il Consiglio Direttivo si intende decaduto e deve con urgenza convocare l' Assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. - 11 PRESIDENTE

1. Il Presidente dell' Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno e dura in carica per tutto il periodo della durata del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo, presiede il Consiglio Direttivo, vigila perché siano osservate le norme statutarie, provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio e, unitamente al Tesoriere, è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio.
3. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente o, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, dal componente del Consiglio più anziano di età.

Art. 12 - SEGRETARIO

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno e dura in carica per tutto il periodo della durata del Consiglio Direttivo.
2. Compila e tiene il libro Verbali Assemblee e il libro Verbali del Consiglio Direttivo. Questi verbali devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13 - TESORIERE

1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno e dura in carica per tutto il periodo della durata del Consiglio Direttivo.
2. Cura la gestione dell'attività finanziaria dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo accompagnandolo da idonea relazione contabile.

Rullo Gursp



ART. 14 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri scelti tra gli associati e viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'associazione, sulle violazioni dello statuto (e del regolamento), sull'inosservanza delle delibere e sull'esclusione dei soci. Dovrà pronunciarsi in merito al ricorso promosso dai soci avverso il provvedimento di espulsione adottato e in merito al provvedimento di riezione delle domande di nuovi aderenti e dovrà inoltre dirimere ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra soci, organismi sociali e le relative delibere adottate.
2. Le decisioni del Collegio dei Probiviri diventano definitive ed esecutive dal momento in cui sono comunicate a tutte le parti in causa, senza possibilità di ulteriori impugnative.
3. Lo svolgimento del procedimento innanzi al Collegio dei Probiviri è disciplinato da un regolamento interno da predisporre dal Collegio stesso.
4. I Probiviri durano in carica per tutto il periodo di durata del consiglio direttivo e sono rieleggibili senza limiti di mandato. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure di cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.
5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

ART. 15 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di controllo è nominato al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 del CTS, così come modificato dalla lett. e) dell'art. 4, L. 104/2024.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'organo di controllo vigila sulla osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione, ed attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore;
4. L'organo di controllo può partecipare alle adunanze del consiglio direttivo;
5. L'organo di controllo dura in carica anni tre ed è rinnovabile;
6. All'organo di controllo può essere riconosciuto un compenso nella misura stabilita dall'assemblea in sede di nomina.

Art. 16 - ORGANO DI REVISIONE

1. L'Organo di revisione, al superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del CTS, così come modificato dalla lett. f) dell'art. 4, L. 104/2024, è nominato dall'assemblea; se collegiale, almeno uno dei suoi componenti deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
2. La revisione legale dei conti può essere esercitata dall'organo di controllo.

Art. 17 - LIBRI SOCIALI

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - a. libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b. registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale ;

- c. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea , in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - d. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - e. il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuto a cura dell'organo cui si riferiscono.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo. L'accesso è consentito entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, in forma digitale (mediante invio di copie informatiche) o in sede con appuntamento. È possibile ottenere copia della documentazione, a proprie spese, nei limiti dei costi vivi di riproduzione. Il Consiglio Direttivo può oscurare dati personali/sensibili non pertinenti, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati.

Art. 18 - VOLONTARI

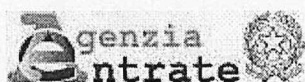
- 1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 2. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
- 3. L'associazione è tenuta a iscrivere in apposito registro tutti i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e a mantenere aggiornata tale iscrizione.
- 4. È fatto obbligo all'associazione di stipulare polizze assicurative per la copertura dei rischi da infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività e per la responsabilità civile verso i terzi, conformemente a quanto previsto dall'art. 18 del D.lgs. 117/2017.
- 5. Salvo diversa futura previsione normativa, ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute previa autorizzazione scritta e documentate per l'attività prestata, nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 19 - SCIoglimento

- 1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria; l'avviso dell'Assemblea straordinaria riunita per lo scioglimento dell'Associazione deve essere inviato con almeno 60 giorni di anticipo dalla data dell'unica convocazione.
- 2. La delibera di scioglimento si intende approvata solo se assunta con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.
- 3. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio della stessa, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, sarà devoluto ad altro ente del terzo settore indicato dalla Assemblea, sentito l'Ufficio competente di cui all'art. 45 comma 1 del d.lgs. n. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.20 - NORMA DI RINVIO

- 1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e al D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).



DIREZIONE PROVINCIALE DI: ALESSANDRIA

UFFICIO TERRITORIALE DI: CASALE MONFERRATO

Registrazione di Atto Privato

Il 17/07/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TSN, serie 3, numero 153

data di stipula: 10/07/2026

ident.vo telematico: TSN26L000153000XF per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 91005780068

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

91005780068				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

